

Certificati anagrafici

Dal 1° Gennaio 2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati. Lo stabilisce la legge di stabilità del novembre scorso che attua una completa decertificazione cioè eliminazione dei certificati nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di pubblici servizi.

Infatti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n 183 " Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive", a partire dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Questo significa che le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere al cittadino certificazioni (relativi a stati, qualità personali e fatti) rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.

Sui certificati rilasciati dall'Anagrafe quindi verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Pertanto è necessario che i cittadini si rivolgano direttamente all'Ente pubblico o al Gestore di pubblico servizio a cui avrebbero dovuto consegnare il certificato, senza munirsi quindi di certificato perchè le Amministrazioni ed i Gestori dal 1 gennaio 2012 non possono più richiedere nè accettare i certificati anagrafici. Spetterà quindi all'Ente pubblico o al Gestore di pubblico servizio acquisire d'ufficio i dati o i documenti che lo interessano ed effettuare idonei controlli presso l'Anagrafe. I cittadini possono comunque compilare e presentare alle Amministrazioni ed ai Gestori i modelli di autocertificazione che sono disponibili:

- on line: modelli autocertificazione
- presso la sede dell'ufficio servizi demografici. Si ricorda che la sottoscrizione delle autocertificazioni, qualora non venga effettuata in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle stesse, deve essere presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

I certificati anagrafici che vengono rilasciati per i cittadini residenti nel Comune:

Certificati di stato civile: nascita, matrimonio, morte (certificato o estratto).

Certificati anagrafici: residenza, stato di famiglia, cittadinanza, stato libero, stato vedovile, esistenza in vita, godimento dei diritti politici.

REQUISITI NECESSARI:

I certificati anagrafici riguardano la popolazione residente nel Comune e possono essere rilasciati anche a terzi.

I certificati di stato civile riguardano eventi avvenuti all'interno del Comune relativi anche a persone non residenti.

COSTO:

Se il certificato richiesto è in carta libera il costo ammonta a € 0.26; se in bollo, oltre alla marca, il costo è di € 0.52.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI:

I certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazione (es.: nascita e morte) hanno validità illimitata. Tutti gli altri hanno validità di 6 mesi dalla data del rilascio, con possibilità da parte dell'interessato di prolungare la validità per ulteriori 6 mesi

scrivendo in calce al certificato che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nel documento.

IMPOSTA DI BOLLO:

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R.28/2000 n.445 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi non sono più soggette ad autenticazione. Pertanto per detti documenti sarà sufficiente che l'interessato apponga la propria firma direttamente davanti al funzionario incaricato a ricevere la pratica stessa o in alternativa trasmetterli allegando una fotocopia (non autenticata), di un documento di identità in corso di validità all'istanza firmata.

L'autentica della firma rimane invece per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, poste) e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni e contributi) da parte di altre persone. Per gli atti notori per uso successione che servono per dichiarare la legittimità in quanto eredi, trattandosi di dichiarazione rivolta a privati, è obbligatoria la firma autentica con il conseguente pagamento dell'imposta di bollo.

L'autentica della sottoscrizione è soggetta all'imposta di bollo, salvo che non sia prevista apposita esenzione per l'uso cui è destinata ai sensi della tabella di cui all'allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642. L'esenzione da bollo è sempre specificata, mai generica, spetta pertanto al cittadino che ritenga di avere diritto all'esenzione, indicare la norma di legge e l'uso che la norma di legge prevede per tale esenzione.